

Esente da imposta di registro e

di bollo ai sensi Art. 82 del

D. Lgs. 117/17

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 19,00 in seconda convocazione essendo la prima convocazione andata deserta, a San Pietro al Natisone presso la sede sociale in via Clenia 39, si sono riuniti i soci dell'Associazione ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A.N.N.A. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE NATURA ANIMALI. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'Assemblea il Sig. Vazzoler Lorenzo e da Segretario il Sig. Catanzaro Vincenzo, il Presidente constatata la presenza di n.7 soci: Barbieri Anna Maria, Perrone Francesco, Caruzzi Adalmira, Zanin Matteo, Fidenzio Andrea, Barbieri Giovanni, Perrone Gabriele, Dichiaro ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea regolarmente costituita e dichiara aperti i lavori per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Adeguamento Statuto alla nuova normativa del terzo settore

Prende la parola il Presidente ed illustra ai presenti i contenuti dei punti in discussione.

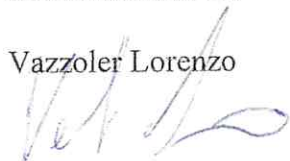
Dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità:

- 1) l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A.N.N.A. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE NATURA ANIMALI"**, delibera di approvare quanto relazionato dal Presidente in riferimento al punto di cui all'ordine del giorno l'adeguamento dello Statuto alla nuova normativa del terzo settore.

Letto, accettato e confermato si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE

Vazzoler Lorenzo



IL SEGRETARIO

Catanzaro Vincenzo



REGISTRATO a TOLMEZZO il 22 OTT. 2020
Al N° 553 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - Esente
consegnato in pari data 22 OTT. 2020

Il Funzionario area
Marisa Del

Firma di Vazzoler Lorenzo
Fausto De Luca

STATUTO

Esente da imposta di registro e
di bollo ai sensi Art.82 del
D.Lgs. 117/17

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Costituzione e sede

E' costituita in forma di associazione non riconosciuta, l'organizzazione di volontariato denominata "**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NATURA ANIMALI**" con sede in San Pietro al Natisone, Località Clenia 39.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi del D.Lgs 117/17 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Articolo 2 – Carattere associativo

L'organizzazione di volontariato "**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NATURA ANIMALI**" è un'associazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 3 – Scopo, finalità e attività

L'associazione, ispirandosi a principi di solidarietà tra esseri viventi, si prefigge attraverso la realizzazione di attività sociali, ambientali e culturali, di creare stimolare e potenziare nell'uomo una coscienza che veda il rispetto della natura e dell'ambiente come elemento centrale di una civiltà realmente progredita e la tutela degli animali come aspetto fondamentale della salvaguardia della natura e dell'ambiente; si dovrà sempre rispettare nello svolgimento dell'attività sociale il principio di solidarietà globale specialmente verso coloro che soffrono o si trovano in stato di bisogno e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), c), e), i) del D.Lgs. 117/17 come di seguito riportate:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

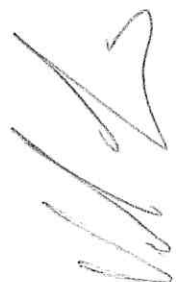
L'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, svolgerà le seguenti attività:

attivare interventi nel sociale a supporto delle persone bisognose e in stato di difficoltà al fine di sostenerle ed aiutarle nella gestione dei propri animali d'affezione;

collaborare con istituzioni pubbliche e private (scuole, residenze per anziani, strutture ed enti

O.d.V. A.N.N.A. Onlus
Associazione Nazionale Natura Animali
Reg. Gen. O.d.V. F.V.G.n. 514 Dec. N. 739 del 16.2.15
Loc. Clenia 39 33049 S. PIETRO AL NATISONE (UD)
TEL. 329.8611514 - C.F. 94109810302
annacnlus@libero.it

Simone Castellan



di assistenza persone svantaggiate) al fine di promuovere un corretto rapporto uomo animale e favorire ad entrambi benessere, crescita interiore rispetto reciproco, avviando e promuovendo campagne di informazione, sensibilizzazione e corsi di formazione;

monitoraggio del territorio adoperandosi per eliminare il fenomeno del randagismo e la diffusione delle malattie anche attraverso la gestione di strutture atte ad ospitare animali rimasti senza protezione, operando per il miglioramento delle condizioni di vita anche di animali ricoverati in canili e rifugi al fine di tutelare il loro benessere e promuovendone le adozioni.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà di ogni iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi prefissati. Potrà tra l'altro attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, collaborare e partecipare a manifestazioni in Italia e all'Estero. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

TITOLO II

Risorse ed attività economiche

Articolo 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 6 – Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di gennaio di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 7 – Esercizio finanziario e Bilancio

Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8 – Responsabilità ed assicurazione

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III

Associati

Articolo 9 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquisisce al momento della accettazione della domanda di adesione. Potranno entrare a far parte dell'associazione anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi mai il cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato associate. La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Articolo 10 – Ammissione dei soci

L'Organo di Amministrazione esamina le domande scritte di adesione, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci. E' facoltà del l'Organo di Amministrazione accettare o respingere le domande di adesione. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato con le motivazioni del provvedimento entro 60 giorni. Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni e se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

I soci si dividono in fondatori, onorari, sostenitori e ordinari.

Sono soci fondatori coloro che presenziano all'atto di fondazione e sono indicati nell'atto costitutivo.

Sono soci onorari coloro i quali per particolari benemeritenze sono nominati tali dall'Organo di

O.d.V. A.N.N.A. Onlus
Associazione Nazionale Natura Animale
Reg. Gen. O.d.V. F.V.G.n. 514 Dec. N. 733 del 16.2.15
Loc. Cienia 39 33049 S. PIETRO AL NATISONE (UD)
TEL. 329.8611514 - C.F. 94109810302
annaonlus@libero.it

Anna Contador

[Signature]

Amministrazione.

Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.

Sono soci ordinari i restanti soci.

Articolo 11 – Diritti degli associati

I soci fondatori e tutti gli altri, ordinari e non, regolarmente iscritti nel libro soci, hanno il diritto di:

- esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione che di seguito si elencano:
 - . libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione,
 - . registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
 - . libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione,
 - . libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni, le informative dell'Associazione e altre comunicazioni;
- partecipare alle attività e alle iniziative nonché a riunioni, convegni e altre manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- essere eletti a ciascuna carica interna dell'Associazione;
- partecipare e votare all'Assemblea dei Soci;

Articolo 12 – Doveri degli associati

Osservare le norme del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

- versare annualmente la quota associativa.
- garantire l'operatività attraverso attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate;
- tenere un comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno ed all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà;
- rispettare le norme di convivenza democratica.

Articolo 13 – Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del l'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per presentare le proprie ragioni. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il socio che non sia in regola con il pagamento della quota sociale e che non intenda regolarizzare la posizione viene escluso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio in forma scritta all'Organo di Amministrazione.

Il socio receduto, decaduto, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 14 – Volontari

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Articolo 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

Articolo 16 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza dal vice presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

All'assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta. Ciascun socio non può acquisire più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato a mezzo lettera almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, ovvero mediante affissione presso la sede sociale con il medesimo preavviso.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno il 20% (venti per cento) dei soci.

Articolo 18 - Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi 24 ore dopo la prima, l'assemblea

O.d.V. A.N.N.A. Onlus
Associazione Nazionale Natura Animali
Reg. Gen. O.d.V. F.V.G. n. 514 Dec. N. 733 del 16.2.15
Loc. Cienia 39 33049 S. PIETRO AL NATISONE (UD)
TEL. 329.8611514 - C.F. 94109810302
annaonlus@libero.it

Anna Onlus

[Signature]

è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19 - Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni a maggioranza qualificata è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei soci in carica.

Articolo 20 - Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Articolo 21 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati esclusi con provvedimento disciplinare dell'Organo di Amministrazione;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 22 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea degli associati.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni trimestre con lettera contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno otto giorni prima della data di convocazione ovvero a mezzo comunicazione telefonica.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, con le stesse modalità.

L'Organo di Amministrazione può essere convocato su richiesta di un terzo degli amministratori.

Nella prima seduta, convocata dal presidente uscente dell'associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Le cariche sono cumulabili.

Articolo 23 - Durata e funzioni

Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati): si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza-

L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

L'Organo di Amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- decide dell'istituzione di sedi staccate e secondarie;
- predisporre un regolamento interno per il coordinamento e la gestione delle attività
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
- fissa il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- propone il provvedimento di espulsione dei soci.

L'Organo di Amministrazione, senza formalità alcuna, potrà considerare dimissionario quel consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 24 – Il Presidente

Il Presidente assume la rappresentanza legale verso i terzi e in giudizio. Convoca l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci e li presiede. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente con gli stessi poteri.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni e compiti al Vice-Presidente e/ o ad altri membri degli organi statutari dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza amministrativa o nell'assemblea immediatamente successive.

Il Presidente rende conto del proprio operato all'Organo di Amministrazione.

Articolo 25 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata.

Esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 26 – Il Segretario e il Tesoriere

O.d.V. A.N.N.A. Onlus
Associazione Nazionale Natura Animali
Reg. Gen. O.d.V. F.V.G.n. 514 Dec. N. 733 del 16.2.15
Loc. Cienia 39 33049 S.PIETRO AL NATISONE (UD)
TEL. 329.8611514 - C.F. 94109810302
annaonlus@libero.it

Anna Onlus

[Signature]

1. Il segretario nominato dall'Organo di Amministrazione coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti e dei libri sociali;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

2. Il tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione:

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal presidente.

Articolo 27 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs: n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Articolo 28 – Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs: n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

TITOLO V

Norme finali e transitorie

Articolo 29 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Articolo 30 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine.

L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Articolo 31 – Scioglimento dell'Associazione

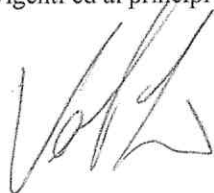
L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 32 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



O.d.V. A.N.N.A. Onlus
Associazione Nazionale Natura Animali
Reg. Gen. O.d.V. F.V.G. n. 514 Dec. N. 733 del 16.2.15
Loc. Cienia 39 33049 S. PIETRO AL NATISONE (UD)
TEL. 329.8611514 - C.F. 94109810302
annaonlus@libero.it



3

553

22/10/2020

0,00

0,00

0,00

TIL20L000553000NE

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIL